

Prima che sia capace il Capitano di conseguir la Patente, dovrà il Parcenevole comprovare la propria Sudditanza, e la proprietà del suo Legno, esibendo quelli della Dominante, oltre le solite Fedi, Attestato de' Capi di Piazza, e de' Parcenevoli, che li qualifichi veramente Sudditi, ed abitanti nello Stato; e quelli poi de' luoghi Oltremare, o della Terra Ferma, oltre alli soliti requisiti, dovranno munirsi di Fedi de' Capi delle Comunità, o Sindici, e Provveditori alla Sanità rispettivi, legalizzate da' N. N. H. H. Rappresentanti, da esser rilasciate gratis, che li attestino, come sopra, veri Sudditi, ed abitanti nello Stato.

Se alcun Parcenevole dopo d'aver dato in nota il suo Bastimento, volesse ridurlo a maggior capacità, o in nuova diversa forma, o volesse alterarne la sua matadura, dovrà nuovamente, ed esattamente descrivere al Magistrato de' Cinque Savj ogni cambiamento, od alterazione, e far seguire le opportune annotazioni al margine del primo registro, per fondamento della rinnovazione della Patente, come nell' Articolo 7.<sup>o</sup> al Titolo delle Patenti medesime.

Se alcuno de' Compartecipi volesse accrescere, o alterare il Bastimento a titolo di maggior vantaggio, non potrà far-